



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO**  
**PER LA LIGURIA**

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Teresa POLVERINO	Presidente
dott. Donato CENTRONE	Consigliere
dott. Alessandro VISCONTI	Consigliere
dott.ssa Elisabetta CONTE	Primo Referendario
dott.ssa Federica LELLI	Referendario
dott. Massimiliano MAITINO	Referendario (relatore)

nell'adunanza del 18 giugno 2024 ha reso la seguente

**DELIBERAZIONE**

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO l'art. 20, commi 1 e 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

VISTA la delibera del consiglio del Comune di Brugnato (SP) n. 4 del 29 febbraio 2024 di ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2022;

VISTA la nota prot. n. 2192 del 27 marzo 2024 con cui si sono chiesti all'ente chiarimenti in ordine alla tardiva adozione della delibera di ricognizione annuale delle partecipazioni detenute al 31.12.2022;

VISTA la nota del 10 aprile 2024, acquisita in data 11 aprile 2024 al prot. n. 2462, con cui il Comune di Brugnato ha fornito riscontro alla nota istruttoria n. 2192;

VISTE le osservazioni n. 13/2024 del magistrato istruttore;  
VISTA l'ordinanza n. 30 del 6 giugno 2024 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria ha convocato l'adunanza pubblica per il giorno 18 giugno 2024;  
DATO ATTO che all'adunanza pubblica hanno partecipato in rappresentanza del Comune di Brugnato, il Sindaco, sig. Corrado Fabiani, il Segretario comunale, dott. Luigi Perrone e il Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Corrado Briglia;  
UDITI, in Adunanza, il magistrato relatore, dott. Massimiliano Maitino, nonché i menzionati rappresentanti del Comune di Brugnato;

### **PREMESSO IN FATTO**

Il Comune di Brugnato, con delibera consiliare n. 4 del 29 febbraio 2024, ha provveduto, oltre il termine di scadenza del 31.12.2023, alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2022. Pertanto, con nota n. 2192 del 27 marzo 2024, l'ente è stato invitato a fornire chiarimenti in ordine alla tardiva adozione della delibera di ricognizione annuale delle partecipazioni detenute al 31.12.2022.

Con nota del 10 aprile 2024, acquisita in data 11 aprile 2024 al prot. n. 2462, l'ente, a giustificazione della predetta tardività, ha rappresentato che:

- l'avvicendamento, nel 2023, di quattro diversi responsabili dell'Ufficio finanziario ha causato un rallentamento delle attività ulteriormente acuitosi, nell'ultimo trimestre, in ragione degli incombenzi afferenti a due procedure di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- per la surroga di un consigliere di maggioranza deceduto in data 16 dicembre 2023, *“si è dovuto attendere il rientro, avvenuto a febbraio 2024, dall'Australia del subentrante”*. Al riguardo, l'ente ha specificato che *“il provvedimento di surroga è stato adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 29 febbraio 2024, ovvero nella medesima seduta con cui si è tardivamente adempiuto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente”*.

Tanto premesso, il magistrato istruttore, con osservazioni n. 13/2024 del 6 giugno 2024, ha chiesto al Presidente della Sezione la fissazione di adunanza pubblica, convocata - con ordinanza n. 30/2024 - per il giorno 18 giugno 2024;

## DIRITTO

L'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 prevede che le amministrazioni effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Con riferimento ai termini di presentazione, a norma dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, la revisione periodica, secondo quanto evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'art. 20, comma 7, del d.lgs. n. 175/20216 stabilisce, inoltre, che *“la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”*.

Ciò posto, alla luce della chiara precettività delle disposizioni sopra richiamate, il Collegio, con riserva di ogni successiva valutazione nel merito del piano in questione, non può esimersi dall'accertare il ritardo con cui il Comune di Brugnato ha assolto agli obblighi di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016.

## P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Liguria accerta il tardivo assolvimento, da parte del Comune di Brugnato (SP), degli obblighi di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

## DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'organo di revisione dell'Ente;
- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.

Il Magistrato estensore  
(Massimiliano Maitino)

Il Presidente  
(Maria Teresa Polverino)

Depositato in segreteria  
Il Funzionario preposto